



COMUNE DI CARNAGO

PROVINCIA DI VARESE

ORDINANZA AREA 3 – SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N. 58 DEL 24/07/2024

OGGETTO:

ORDINANZA PERMANENTE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE n. 58/2024 - RALLENTATORE VELOCITA' VIA MARCONI

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 – SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la comunicazione inviata dalla Responsabile dell'Area 4 – Servizio Territorio e Commercio, Geometra Connie Chianese, pervenuta in data 06/06/2024 con prot. 6268/24, con la quale si comunica che verrà realizzato un rallentatore di velocità in via Marconi, nelle vicinanze dell'area d'intersezione con via Postcastello e via Garibaldi, il quale sarà costruito in materiale bituminoso conforme alle prescrizioni dettate dal Codice della Strada sotto riportate;

Richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo C.d.S.);

Visto l'art. 179 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 Regolamento del Codice della strada (D.L. 30/04/1992 n°285) e s.m.i.;

Ritenuto quindi provvedere alla posa di un sistema di rallentamento della velocità, costituito da dosso artificiale in materiale bituminoso avente larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm, come previsto dall'179 comma 6 lettera b) del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di Attuazione del Codice della Strada" da posizionarsi in via Marconi, nelle vicinanze dell'area d'intersezione con via Postcastello e via Garibaldi;

Ritenuto necessario limitare la velocità per tutti i veicoli sulla via di cui sopra, al fine di adeguarlo alla normativa vigente in merito alla collocazione dei rallentatori stradali di velocità, conformandolo alle condizioni previste per la salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale;

Visto il comma 9 del citato art.179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere "posti in opera previa Ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e l'ubicazione";

Vista la Circolare numero 3698 del 08/06/2001 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Visti gli articoli 5 – 6 – 7 – 20 - 21 del D. Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e gli articoli 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42- 43 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada) con successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. L.vo 18 Agosto 2000 (Testo Unico Enti Locali) n. 267 con successive modifiche e integrazioni;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 01/07/2023 avente ad oggetto la nomina del Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Carnago;

Richiamata la legge 241/1990 e verificata:

- a) l'idoneità del presente provvedimento allo scopo che si intende perseguire;
- b) la necessità dell'adozione del presente provvedimento in quanto non è stata individuata una migliore alternativa valida al raggiungimento dell'obiettivo;
- c) l'adeguatezza dell'assunzione del presente provvedimento in seguito alla ponderazione degli interessi collettivi ed individuali.

Attestata l'assenza di conflitti di interesse nell'emissione del presente atto;

ORDINA

- Il posizionamento di un sistema di rallentamento della velocità, costituito da dosso artificiale in materiale bituminoso avente larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm, secondo le specifiche dell'art. 179 comma 6 lettera b) del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di Attuazione del Codice della Strada" da installarsi in via Marconi, nelle vicinanze dell'area d'intersezione con via Postcastello e via Garibaldi;
- L'istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h per tutti i veicoli, nel tratto di strada interessato dal posizionamento del rallentatore di velocità di cui sopra;
- L'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, dando atto che, per quanto riguarda la limitazione della velocità, la stessa dovrà essere installata ai limiti della zona interessata dal presente provvedimento;
- La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Carnago.

Agli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In alternativa potrà essere presentato ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VICE COMMISSARIO DI P. L.
Dott. Jacopo Vaghi**